



OSSERVATORIO SU DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTI UMANI N. 3/2014

1. IL RICONOSCIMENTO DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI SVILUPPI DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

[Corte costituzionale, sentenza 11 giugno 2014, n. 170, Pres. Cassese, Red. Morelli, disponibile sul sito](#)

1. Cenni introduttivi.

Nel nostro precedente contributo a questo Osservatorio (F. MARONGIU BUONAIUTI, *Il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso secondo un provvedimento recente del Tribunale di Grosseto*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2014, p. 403 ss.) si era affrontata la problematica del riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, contratti in Stati che ne ammettono la conclusione, in paesi che, come l'Italia, non prevedano tale forma di matrimonio, alla luce di un recente provvedimento del Tribunale di Grosseto ([ordinanza 3 – 9 aprile 2014, Giudice Ottati](#)), col quale era stata ordinata la trascrizione nei registri dello stato civile del locale Comune di un siffatto matrimonio contratto all'estero.

Nel criticare tale provvedimento, si era rilevato come esso si basasse su una interpretazione erronea del quadro normativo pertinente, condizionata a propria volta da una lettura massimalista e non sufficientemente rigorosa dell'interpretazione che delle principali disposizioni pertinenti a livello interno ed internazionale era stata data nelle pronunce più recenti rese in materia, rispettivamente, dalla Corte di cassazione (sez. I civ., sent. 15 marzo 2012, n. 4184, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 747 ss.), dalla Corte costituzionale (sent. 14 aprile 2010, n. 138, disponibile su www.cortecostituzionale.it) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 24 giugno 2010, su ricorso n. 30141/04, *Schalk e Kopf c. Austria*, disponibile su www.echr.coe.int).

2. Il quadro precedente agli ultimi sviluppi della giurisprudenza costituzionale in esame.

Come si era osservato nello scritto in precedenza richiamato, dalle pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ora evocate si evinceva con sufficiente chiarezza che allo stato né le disposizioni contenute nel codice civile italiano e nella restante legislazione pertinente né i precetti costituzionali consentissero di ritenere ammissibile la produzione di effetti nell'ordinamento italiano da parte di matrimoni tra persone dello

stesso sesso, dato che l'alterità di sesso dei nubendi era tuttora da considerarsi alla stregua di un presupposto identificativo dell'istituto matrimoniale così come conosciuto dall'ordinamento italiano. Al tempo stesso, la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Schalk e Kopf* appena richiamata aveva preso atto della profonda diversità di soluzioni esistente in proposito tra gli ordinamenti degli Stati contraenti. Ciò l'aveva portata ad affermare che, seppure il dettato dell'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che enuncia il diritto fondamentale di sposarsi e di fondare una famiglia, non possa intendersi ormai più limitato alle sole coppie di soggetti di sesso diverso, nondimeno debba intendersi rimessa ai legislatori nazionali la valutazione in ordine all'opportunità di prevedere o meno all'interno del proprio ordinamento l'estensione del matrimonio alle unioni tra persone dello stesso sesso ovvero la sua limitazione alle unioni tra persone di sesso differente.

Nondimeno, la Corte europea nella pronuncia ricordata aveva affermato altrettanto chiaramente che dall'art. 8 della stessa Convenzione discendeva il diritto delle coppie di persone dello stesso sesso a veder riconosciuta la propria unione alla stregua di una forma di vita familiare, così come contemplato dalla disposizione stessa, con ciò ponendo in capo agli Stati contraenti che già non disciplinassero tali unioni l'obbligo di introdurre nel proprio ordinamento apposite disposizioni in proposito, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 14 della stessa Convenzione che vieta ogni discriminazione nel godimento dei diritti tutelati in base, tra gli altri fattori, all'orientamento sessuale. L'opportunità di prevedere una forma di riconoscimento alle unioni tra persone dello stesso sesso era stata ulteriormente sottolineata dalla Corte di cassazione nella già ricordata sentenza n. 4184 del 2012, la quale al fine di individuare i contenuti minimi di tale tutela si era a propria volta richiamata ad alcune precedenti pronunce della Corte costituzionale, le quali avevano esteso ai conviventi *more uxorio* alcuni benefici che le disposizioni legislative che ne avevano formato oggetto riservavano ai coniugi, con particolare riferimento alla successione nel contratto di locazione concluso dal defunto (Corte costituzionale, sent. 24 marzo 1988, n. 404, su www.cortecostituzionale.it) e alla previsione della cessazione della convivenza come causa di successione nell'assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica (Corte costituzionale, sent. 12 dicembre 1989, n. 559, *ivi*).

3. La sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale e la sua limitata incidenza sul quadro normativo pertinente.

Sul quadro normativo e giurisprudenziale che si è tratteggiato è intervenuta, da ultimo, nuovamente la Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2014. In quest'ultima pronuncia, la Corte costituzionale ha affrontato la questione della legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge n. 164 del 1982 disciplinante la rettificazione dell'attribuzione di sesso, per effetto della quale, ove essa intervenga in costanza di matrimonio, la sentenza di rettificazione produce l'effetto automatico dello scioglimento del matrimonio stesso, ovvero, nel caso di matrimonio concordatario, della cessazione dei relativi effetti civili.

La Corte costituzionale ha accolto la censura di legittimità costituzionale delle norma in questione alla luce non già dell'art. 29 della Costituzione, che la Corte, confermando quanto affermato nella precedente sentenza n. 138 del 2010, continua a considerare riferito alla nozione tradizionale di matrimonio, né dell'art. 3 della Carta costituzionale stessa, non potendo, coerentemente col primo assunto, le situazioni della coppia di persone di sesso

diverso unita in matrimonio e della coppia successivamente divenuta di persone dello stesso sesso essere considerate equiparabili, bensì dell'art. 2 della Costituzione. La Corte, infatti, ha inteso tutelare il diritto della coppia venutasi a trovare in quest'ultima situazione di poter scegliere consensualmente di continuare a mantenere una forma di unione, rilevante alla stregua di una "formazione sociale" ai fini di quest'ultima norma della Costituzione, ma non già come società naturale fondata sul matrimonio nel senso di cui all'art. 29 della Costituzione stessa.

Conseguentemente all'inquadramento giuridico della problematica operato dalla Corte costituzionale in linea di netta continuità con la precedente pronuncia del 2010, la Corte stessa ha accolto la questione di legittimità costituzionale della norma censurata non già in quanto non consenta alla coppia di scegliere di mantenere in vita il rapporto matrimoniale nonostante l'intervenuta rettificazione del sesso di uno degli *ex*-coniugi, dato che la Corte stessa ha ribadito che, venendo meno il requisito essenziale della eterosessualità, il matrimonio non può continuare a sussistere in quanto tale, bensì in quanto non contempli il diritto dei soggetti interessati di non interrompere la loro vita di coppia. Anche sotto quest'ultimo profilo la Corte costituzionale si è richiamata alla precedente pronuncia n. 138 del 2010 ed alla appena successiva pronuncia dello stesso anno della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al caso *Schalk e Kopf*, confermando che spetta al legislatore individuare i modi e le forme nelle quali il diritto di persone dello stesso sesso di istituire o mantenere tra loro una forma di unione debba ricevere tutela. Chiaramente, così come la Corte europea nella sentenza da ultimo richiamata aveva sottolineato come la libertà dei legislatori nazionali di definire i termini nei quali tali forme di unione dovessero ricevere regolamentazione non potesse sfuggire ai limiti posti dalle norme stesse della Convenzione europea, con particolare riguardo ai suoi articoli 8 e 14, e al conseguente sindacato della Corte europea ove tali norme venissero violate, altrettanto la Corte costituzionale si è riservata di intervenire, come già del resto aveva fatto con riferimento a situazioni specifiche, qualora le modalità concretamente prescelte dal legislatore si debbano rivelare censurabili sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità.

4. Assenza di effetti concreti della pronuncia sul piano del riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Non intendendo in questa sede soffermarci sui profili di più stretto rilievo costituzionalistico della pronuncia in esame, con particolare riferimento all'assenza di un'immediata valenza precettiva della sentenza derivante dal fatto che essa censura una disposizione legislativa non già per il fatto di precludere ad una categoria di soggetti l'accesso ad una forma di tutela giuridica, quella propria del matrimonio, già compiutamente disciplinata dall'ordinamento, bensì per il fatto di non consentire ad essi di poter godere dei diritti derivanti da un regime giuridico che allo stato deve ancora essere definito dal legislatore (si veda, per rilievi in ordine alla tecnica decisoria seguita dalla Corte, A. RUGGERI, *Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di costituzionalità (a proposito della originale condizione dei soggetti transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte cost. n. 170 del 2014)*, su *Consulta Online*, www.giurcost.org, 13 giugno 2014), merita piuttosto soffermarsi brevemente sulle conseguenze che da essa discendono dal punto di vista internazionalprivatistico per quanto riguarda il tema oggetto della nostra indagine.

Dal punto di vista, infatti, del riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso che siano stati contratti in paesi che ne consentano la conclusione, deve ritenersi che nulla muti rispetto al quadro già delineato chiaramente dalle precedenti pronunce tanto della stessa Corte costituzionale, quanto della Corte di cassazione che si era riassunto nel nostro scritto precedente (F. MARONGIU BUONAIUTI, cit., p. 404 ss.). Infatti, come già rilevato, la Corte ha chiaramente ribadito che il requisito della differenza di sesso tra i coniugi costituisce un requisito essenziale del matrimonio per il nostro ordinamento, al punto che invano i coniugi, ovvero *ex* coniugi, stessi avrebbero potuto invocare il diritto alla prosecuzione del rapporto matrimoniale in quanto tale a seguito della rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno di essi (si veda in particolare il punto 5.1 della motivazione della sentenza in esame). In proposito, si deve osservare che la situazione di una coppia precedentemente unita in matrimonio relativamente alla quale il detto requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi era bensì presente al momento della costituzione del vincolo matrimoniale ma è successivamente venuto meno è certo strutturalmente diversa dal punto di vista del suo venire in essere rispetto a quella di una coppia relativamente alla quale tale requisito non sussisteva fin dall'origine ma che, ciò nondimeno, aveva contratto matrimonio in un altro paese in cui tale requisito non era previsto. Pur sempre, deve rilevarsi che se, come la Corte costituzionale ha confermato, tale requisito presenta carattere essenziale dell'istituto così come conosciuto nel nostro ordinamento, al punto che non possa ammettersi che ove esso venga meno il matrimonio possa continuare a sussistere, altrettanto esso pare presentare carattere ostativo a che possano estendersi al nostro ordinamento gli effetti di un eventuale matrimonio che in assenza di tale requisito fosse stato contratto in un paese che non lo prevedesse.

5. Effetti dell'auspicata introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina legislativa delle unioni tra persone dello stesso sesso sul riconoscimento di unioni contratte all'estero.

In diversi termini si pone, in prospettiva, la questione del riconoscimento nel nostro ordinamento di forme di unione tra persone dello stesso sesso che non siano identificate alla stregua di un matrimonio nell'ordinamento nel quale siano state costituite. Con riferimento a tali forme di unione, infatti, la Corte costituzionale è parsa andare al di là di quanto aveva affermato nella precedente pronuncia n. 138 del 2010 ponendo in capo al legislatore un obbligo di dare ad esse compiuta regolamentazione, sia pure in termini diversi da quelli previsti per il matrimonio ma pur sempre nei limiti imposti dai parametri di adeguatezza e di proporzionalità. Ciò nondimeno, ove si affronti più concretamente la problematica del riconoscimento nell'ordinamento italiano di unioni tra persone dello stesso sesso aventi nell'ordinamento in cui sono costituite carattere diverso dal matrimonio, gli ostacoli presenti non possono certo considerarsi rimossi dalla pur significativa pronuncia della Corte costituzionale ora esaminata. Per un verso, infatti, essa è destinata a rimanere lettera morta finché il legislatore non abbia compiutamente regolamentato le forme di unione in questione, compito che prevedibilmente non si rivelerà agevole da assolvere dato il carattere particolarmente sensibile della materia per via delle implicazioni politiche, sociali ed etiche che essa presenta. Per altro verso, anche una volta che il legislatore abbia posto in essere la regolamentazione di tali forme di unione che ora anche la Corte costituzionale – come già del resto la Corte europea nella ricordata sentenza *Schalke e Kopf* – espressamente reclama, deve essere osservato che sussiste una notevole varietà nelle forme nelle quali tali unioni sono regolamentate nei diversi paesi.

In proposito, per quanto la difformità che ne potrà di volta in volta risultare nel modo in cui la concreta forma di unione sia regolata nel paese in cui è stata costituita rispetto al modello che verrà introdotto dal legislatore italiano difficilmente potrà raggiungere, come avviene invece nel diverso caso del matrimonio tra persone dello stesso sesso, la soglia dell'incompatibilità con un presupposto essenziale dell'istituto tale da determinare l'esclusione del riconoscimento, si pone inevitabilmente il problema di determinare gli effetti derivanti dal riconoscimento stesso. In proposito, in presenza di una difformità nel modo in cui l'unione tra persone dello stesso sesso è regolata nel paese in cui è stata costituita e nel paese in cui il problema del riconoscimento si pone, si possono come è noto prospettare in astratto due soluzioni, consistenti rispettivamente nell'estensione degli effetti che la situazione giuridica da riconoscere produce nell'ordinamento nel quale è stata costituita e nella sua trasposizione, invece, nella situazione individuata come equivalente nell'ordinamento dello Stato del riconoscimento, con la produzione degli effetti che tale ordinamento per questa prevede (si veda sulla problematica, ben nota nella teoria generale del diritto internazionale privato e che si è già posta in tempi meno recenti, per esempio con riferimento ad un altro istituto, l'adozione, che è regolato in maniera ampiamente diversificata nei singoli ordinamenti statali, A. DAVÌ, *L'adozione nel diritto internazionale privato italiano. I. Conflitti di leggi*, Milano, 1981, p. 270 ss.; più recentemente, il tema ha formato oggetto di un rapporto e di una risoluzione dell'*Institut de droit international*, *La substitution et le principe d'équivalence en droit international privé – Substitution and principle of equivalence in Private International Law*, in *Ann. inst. droit Int.*, vol. 72 (2007), p. 1 ss.).

Inevitabilmente, se l'introduzione nell'ordinamento italiano di una regolamentazione legislativa delle unioni civili, siano esse aperte o meno unicamente a persone dello stesso sesso, sicuramente renderà più agevole, quantomeno in linea di principio, il riconoscimento delle unioni create all'estero in applicazione di una legge diversa, il problema della determinazione degli effetti da attribuirsi a tali unioni ove materialmente diversa ne sia la regolamentazione secondo il diritto del paese nel quale esse sono state costituite continuerà a permanere. In proposito, per un verso è auspicabile che il legislatore nell'introdurre una disciplina sostanziale in materia segua l'esempio posto da altre legislazioni statali, nelle quali alla disciplina sostanziale si accompagna la previsione di apposite regole di diritto internazionale privato che portino all'individuazione della legge regolatrice tanto dei presupposti quanto degli effetti di tali unioni (si vedano, per un quadro delle soluzioni contemplate da un punto di vista tanto materiale quanto internazionalprivatistico in diversi paesi principalmente europei, G. KESSLER, *Les partenariats enregistrés en droit international privé*, Paris, 2004, p. 13 ss., 105 ss.; S. TONOLO, *Le unioni civili nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007, p. 1 ss., 115 ss.; L. SCAFFIDI RUNCHELLA, *Il riconoscimento delle unioni same-sex nel diritto internazionale privato italiano*, Napoli, 2012, p. 5 ss., 217 ss.).

6. Incidenza del diritto dell'Unione europea, primario e derivato, sul riconoscimento delle unioni registrate contratte in altri paesi membri.

Per altro verso, deve essere tenuto presente il ruolo che in materia è suscettibile di rivestire il diritto dell'Unione europea, tanto su un piano di diritto derivato, quanto a livello di diritto primario. Per quanto attiene al primo profilo, come si è già avuto modo di rilevare nel nostro precedente scritto in argomento (F. MARONGIU BUONAIUTI, cit., p. 409), la competenza dell'Unione europea ad adottare atti in materia è limitata ai soli profili di diritto

internazionale privato pur complessivamente considerati e, in ogni caso, trattandosi di questioni considerate rientrare nella materia familiare, è soggetta al gravoso limite procedurale della delibera all'unanimità da parte del Consiglio, posto dall'art. 81, par. 3 TFUE. Conseguentemente, l'*iter* dell'unica iniziativa legislativa in concreto intrapresa in questo ambito, la quale concerne peraltro il solo aspetto degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sia pure sotto i diversi profili della competenza giurisdizionale, della legge applicabile e del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (doc. COM(2011) 127 def., del 16 marzo 2011, 2011/0060 (CNS)), appare da tempo giunto ad una situazione di stallo, la quale non incoraggia certo a prospettare un'estensione dell'iniziativa di unificazione del regime internazionalprivatistico anche agli altri profili delle unioni stesse. Della difficoltà di raggiungere un'intesa in merito a regole comuni in materia, per quanto limitate ai soli profili internazionalprivatistici, è dato prova, peraltro, anche dall'insuccesso della convenzione promossa dalla Commission internationale de l'état civil in materia di riconoscimento dei partenariati registrati (*Convention sur la reconnaissance des partenariats enregistrés*, aperta alla firma a Monaco di Baviera il 5 settembre 2007, testo disponibile sul sito www.ciec1.org), la quale ha sinora ricevuto una sola ratifica. Potrebbe peraltro porsi, al riguardo, la questione se gli Stati membri dell'Unione europea possano liberamente ratificare tale convenzione ovvero aderirvi individualmente, dal momento che la materia rientra ormai, sotto i profili in questione, nelle competenze dell'Unione, benché l'esercizio che di queste sinora è stato fatto nella materia considerata, non essendosi per il momento tradotto nell'adozione di alcun atto vincolante all'interno dell'Unione stessa sulla cui applicazione la convenzione possa incidere, non consenta in proposito una piena equiparazione al regime stabilito dalla Corte di giustizia con riferimento alla convenzione di Lugano del 2007 (cfr. Corte di giustizia CE, parere 1/03 del 7 febbraio 2006, *Competenza della Comunità a concludere la nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Raccolta*, 2006, p. I-1145 ss.; si veda in proposito A. MALATESTA, *The Lugano Opinion and its Consequences in Family and Succession Matters*, in *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, a cura di A. MALATESTA, S. BARIATTI, F. POCAR, Padova, 2008, p. 19 ss.). Per di più, la convenzione in questione, così come, peraltro, la stessa organizzazione in seno alla quale è stata adottata, diversamente dalla soluzione ora invece accolta dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, contempla la partecipazione solamente da parte di Stati e non anche di organizzazioni di integrazione economica regionale, cosicché il problema che si è adombrato potrebbe verosimilmente trovare soluzione con l'adozione di una decisione con la quale l'Unione europea autorizzasse, per quanto di sua competenza, gli Stati membri a ratificare nell'interesse dell'Unione la detta convenzione.

Per quanto attiene al piano delle norme primarie, è noto come la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia da tempo teso a derivare in via interpretativa dal diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare liberamente tra gli Stati membri un principio di mutuo riconoscimento degli *status* personali e familiari validamente acquisiti in un altro Stato membro, in un'ottica di garantire la continuità di tali *status* malgrado la scelta dell'interessato di trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello nel quale lo *status* stesso si è formato. Il principio, che la Corte di giustizia ha sviluppato sinora nella propria giurisprudenza segnatamente con riferimento al diritto al nome (in particolare nelle ben note sentenze del 2 ottobre 2003, in causa C-148/02, *Garcia Avello c. Stato belga*, in *Raccolta*, 2003, p. I-11613 ss. e del 14 ottobre 2008, in causa C-353/06, *Grunkin c. Paul*, in *Raccolta*, 2008, p. I-7639 ss.), non appare tuttavia poter operare incondizionatamente né tradursi *sic et*

simpliciter in un obbligo per le autorità dello Stato membro nel quale il soggetto ovvero i soggetti interessati vadano a trasferirsi di applicare senz'altro al rapporto che viene in considerazione la legge del paese nel quale esso si è formato (si veda in proposito L. TOMASI, *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea*, Padova, 2007, p. 95 ss., 235 ss.). Come la Corte di giustizia stessa ha avuto modo di chiarire maggiormente nella propria giurisprudenza parallela riguardante le implicazioni del diritto di stabilimento primario delle persone giuridiche (nelle note sentenze del 16 dicembre 2008, in causa C-210/06, *Cartesio*, in *Raccolta*, 2008, p. I-9641 ss., spec. punti 110 ss., e, più recentemente, del 12 luglio 2012, in causa C-378/10, *Vale Építési*, non ancora pubbl. in *Raccolta*, spec. punti 29 ss.), e come sottolineato ulteriormente nella disciplina di diritto derivato in materia di libertà di prestazione di servizi (in particolare, nella direttiva n. 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (c.d. «direttiva commercio elettronico»), art. 1, par. 4, e nella direttiva n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, art. 3, par. 2), il principio del mutuo riconoscimento come desunto strumentalmente dalle norme del Trattato in materia di libertà di circolazione ovvero di stabilimento non incide tanto sul piano del conflitto di leggi quanto sul piano del diritto materiale. Infatti, per quanto concerne l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento e, più in generale, delle libertà di circolazione previste dai Trattati, il modo in cui le norme di conflitto sono articolate all'interno di uno Stato membro in tanto è suscettibile di ostacolare l'esercizio di tali libertà in quanto queste portino all'applicazione di una legge che contenga al suo interno delle disposizioni materialmente atte a porre in essere una restrizione ingiustificata delle libertà stesse.

Applicato allo specifico contesto del riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, il principio del mutuo riconoscimento come elaborato dalla Corte di giustizia non può quindi comportare un obbligo assoluto per gli Stati membri di attribuire al proprio interno alle unioni in questione i medesimi effetti che queste producono negli ordinamenti nei quali sono state costituite, ben potendo invece i singoli Stati membri legittimamente assoggettare la produzione di determinati effetti al regime contemplato dalle proprie norme interne, nella misura in cui, su di un piano materiale, ciò non comporti una restrizione ingiustificata alla libertà di circolazione dei cittadini europei interessati. Muovendo al piano di ciò che debba configurarsi alla stregua di una restrizione ingiustificata della libertà di circolazione delle persone, la Corte di giustizia ha affermato, sempre con riferimento alla problematica già evocata del diritto al nome (nella sentenza del 22 dicembre 2010, in causa C-208/09, *Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien*, in *Raccolta*, 2010, p. I-13693 ss.), che debba considerarsi giustificata una limitazione derivante dall'applicazione di una norma nazionale che materialmente ostacoli la continuità dello *status* giuridico (nella specie su cui si era pronunciata la Corte, il diritto di usare un cognome così come formulato secondo il diritto dello Stato membro nel quale l'interessata lo aveva acquistato per adozione) in quanto questa tuteli un interesse da considerarsi essenziale per lo Stato membro in questione e nella misura in cui il fine di tutelare l'interesse rilevante non potesse essere soddisfacentemente raggiunto mediante il ricorso a mezzi meno restrittivi della libertà di circolazione. Applicando la regola formulata in via giurisprudenziale dalla Corte di giustizia alla materia in esame, se da una parte appare indiscutibile anche dal punto di vista del diritto primario dell'Unione che possa considerarsi giustificato il rifiuto di uno Stato membro come l'Italia di riconoscere in quanto tale un matrimonio tra persone dello stesso sesso che sia stato contratto in un altro Stato membro che ne consenta la celebrazione, alla luce del carattere essenziale del requisito delle diversità di sesso tra i coniugi ai fini del

matrimonio come contemplato dal nostro ordinamento, diversa si presenta la situazione in relazione ad eventuali diversità tra la tutela che un'unione tra persone dello stesso sesso riceva nello Stato membro in cui è stata costituita e gli effetti che l'ordinamento italiano, una volta che si sia dato la disciplina che in materia si attende, abbia previsto per tali unioni. Tendenzialmente, le eventuali differenziazioni esistenti nella tutela giuridica riservata alle unioni tra persone dello stesso sesso nei diversi paesi che le prevedano difficilmente potranno essere tali da giustificare un rifiuto del loro riconoscimento. Piuttosto, la pretesa di uno Stato membro di assoggettare taluni effetti dell'unione a disposizioni interne che si rivelino più restrittive rispetto a quelle proprie dello Stato membro nel quale l'unione stessa si è costituita potrebbe in ipotesi costituire a propria volta un ostacolo, sebbene certo meno netto di un rifiuto del riconoscimento, alla piena realizzazione della continuità dello *status* e, per implicazione, della libertà di circolazione. Dovrà quindi di volta in volta essere effettuata un'attenta valutazione dell'oggettiva portata della differenziazione tra le legislazioni in presenza, al fine di valutare se l'assoggettamento di determinati aspetti dell'unione o dei suoi effetti ad una legge diversa da quella secondo la quale essa è stata costituita sia effettivamente in grado di tradursi in un ostacolo per la libertà di circolazione delle persone coinvolte. Al tempo stesso, dovrà essere valutato l'interesse che lo Stato membro chiamato a riconoscere l'unione in questione ha a sottoporre determinati profili attinenti agli effetti dell'unione stessa al proprio diritto interno, al fine di valutare se la restrizione alla libertà di circolazione che ne possa derivare sia da considerarsi giustificata.

FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI